

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 770}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, VAIRO, PAGANELLI, BRANCACCIO

Presentata il 9 luglio 1987

Nuove norme in materia di libertà personale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tenendo conto dei gravi problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia e, in particolare, di quello sollevato dall'uso dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, in ordine alla quale appare insufficiente, perché tardiva, la garanzia del Tribunale della libertà, si è meditata una riforma *funditus* della delicata materia.

Al fine di garantire con maggiore celebrità ed indipendenza di giudizio, e fin dal primo momento, il diritto di libertà di chi si trovi a dover divenire soggetto ad un provvedimento restrittivo, si è mutato l'organo legittimato ad emanarlo e si è congegnato un sistema di controllo preventivo, anziché successivo.

La competenza ad emanare ordini o mandati di cattura, allorché questi siano previsti dalla legge come facoltativi, viene

spostata da un organo monocratico come il pretore, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, ad un organo collegiale, vale a dire al tribunale competente per territorio, fatti salvi i casi di provvedimenti emessi da giudice incompetente, nei quali la funzione è svolta dal tribunale del luogo ove questi siede.

Non si tratta di una « convalida », ma di un vero spossessamento di una competenza funzionale, posto il decisivo valore della libertà personale, il giudizio sulla quale è bene vada affidato ad un organo che, proprio perché non procedente, con serenità e distacco può valutare l'esistenza dei presupposti di fatto e giuridici per l'emissione del provvedimento.

Si è di fronte a un caso eccezionale di un atto istruttorio che, per la sua delicatezza, viene funzionalmente demandato

ad un organo non preposto all'istruttoria, appunto per assicurare « equità » di deliberazione.

Il nuovo congegno processuale prevede una richiesta avanzata al tribunale da parte del giudice procedente, accompagnata dall'allegazione degli atti necessari alla decisione.

Contro il provvedimento del tribunale, proprio perché conserva la natura di atto istruttorio, eccezionalmente devoluto a quest'organo, è prevista richiesta di riesame alla sezione istruttoria presso la Corte d'appello.

Contro la decisione di questa ultima è esperibile il normale e generale ricorso per cassazione.

In tale prospettiva, il tribunale della libertà, come oggi disciplinato, non ha ragione di sussistere, giacché il controllo successivo è sostituito da quello preventivo, anche se più che di controllo si deve parlare di nuova competenza funzionale.

Nell'ipotesi di arresto operato dalla polizia giudiziaria, la convalida spetta funzionalmente e coerentemente al tribunale.

Per ciò che attiene alla libertà provvisoria e alla concessione di arresti domiciliari nel corso dell'istruttoria, nulla è mutato, lasciandosene la competenza decisoria stabilita secondo le norme vigenti, poiché è certo che la garanzia da appre-

stare al soggetto esplica la sua efficacia e la sua ragione d'essere nel momento iniziale della possibile privazione della libertà personale. D'altra parte, il giudice procedente, cui sia inoltrata domanda di libertà provvisoria, o la concede, nel quale caso *nulla quaestio*, o la rigetta, ma sempre sulla base di un titolo che abbia privato il richiedente della libertà personale, emesso dal tribunale e pertanto già sufficientemente ponderato.

Nei casi di particolare urgenza, la richiesta del giudice procedente può essere inoltrata anche oralmente.

Il provvedimento del tribunale limitativo della libertà personale conserva la denominazione di « mandato » o « ordine » secondo che esso sia stato emanato su richiesta del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore.

Nulla è innovato rispetto agli ordini o ai mandati di cattura obbligatori.

Si è previsto infine il diritto dei difensori ad assistere ai confronti cui il loro difeso sia sottoposto, non solo con altri imputati, ma anche con testi.

All'articolo 254 del codice di procedura penale, si sono determinati con maggiore rigore gli elementi necessari per l'emissione dei mandati facoltativi, i quali devono così non solo esser tenuti presenti, ma devono sussistere, anche isolatamente, ma necessariamente.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque, non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al tribunale. Deve darne altresì contemporaneamente notizia al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo ove è stato eseguito ».

2. Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, all'interrogatorio del fermato e trasmettere i relativi verbali al tribunale. Questo ultimo, se riconosce fondato il fermo lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento dei verbali di interrogatorio. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

ART. 2.

1. L'articolo 243 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 243. — (*Ordine di cattura emesso dal tribunale su richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore*). — Nei casi indicati dagli articoli 235 e 236, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, può ordinare la cattura. Se l'ordine e la richiesta

sono dati oralmente con fonogramma o telegramma devono essere confermati per iscritto nella forma ordinaria appena possibile ».

ART. 3.

1. L'articolo 244 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 244. — (*Doveri degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato*). — Gli ufficiali della polizia giudiziaria, i quali, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza o remissione di querela, devono porlo immediatamente, ed in ogni caso non oltre le ventiquattro ore, a disposizione del procuratore della Repubblica o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore della Repubblica o il pretore non riconosca necessaria una dilazione maggiore.

Nello stesso termine e contemporaneamente, dell'arresto deve essere data notizia al tribunale.

Al tribunale, al procuratore della Repubblica ed al pretore è pure trasmesso il processo verbale di arresto.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente ».

ART. 4.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore chiede la convalida dell'arresto al tribunale, il quale, con decreto motivato,

entro il termine di cui all'articolo 238, quarto comma, può disporre la convalida ed il mantenimento della custodia in carcere, oppure, quando ne ricorrano le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il tribunale, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà.

Qualora sia incompetente, il tribunale dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia al tribunale, nonché al procuratore o al pretore competenti per il procedimento. Il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo avere interrogato l'imputato, ove non ritengano di doverne ordinare la liberazione, entro tre giorni trasmettono i relativi verbali al tribunale. Il tribunale se non riconosce legittima la convalida ordina la liberazione dell'imputato al più tardi nelle quarantotto ore successive dal ricevimento dei verbali, altrimenti può adottare le misure previste dal comma precedente ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può proporre richiesta di riesame alla sezione istruttoria della Corte di appello ».

ART. 5.

1. L'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — (*Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato*). — Col mandato di comparizione il giudice istruttore od il pretore ordina che l'imputato si presenti dinnanzi a lui; con il mandato o l'ordine di cattura o con il mandato di arresto il tribunale ordina che l'imputato sia con-

dotto in carcere o rimanga altrove a disposizione dell'autorità che il mandato o l'ordine ha richiesto; con il mandato di accompagnamento il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato sia condotto alla presenza della stessa autorità anche con la forza.

Il mandato o l'ordine di arresto emesso dal tribunale su richiesta del pretore, di un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva ».

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il tribunale può emettere ordine o mandato di cattura solo quando:

a) vi è effettivo pericolo di fuga dell'imputato ed è necessario sentirlo ai fini dell'accertamento del reato;

b) vi sia specifico ed effettivo pericolo per l'acquisizione delle prove;

c) l'imputato, tenuto conto della sua personalità o delle circostanze di fatto, sia pericoloso con riferimento alle esigenze di tutela della collettività ».

ART. 7.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 254-bis. — (*Misure disposte in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura*). — Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il tribunale può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assi-

stenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Nello stesso modo può provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254.

La misura di cui al primo e secondo comma va disposta, salvo vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18.

Le misure di cui ai commi precedenti possono essere revocate con ordinanza del tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il tribunale ordina che l'imputato sia condotto in carcere ».

ART. 8.

1. L'articolo 254-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 254-ter. — *(Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo).* — Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 254-bis, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un

luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al tribunale affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 254-*bis* ».

ART. 9.

1. L'articolo 254-*quinqüies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 254-*quinqüies*. — (*Facoltà di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-*ter*. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresì, appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.

Sull'appello decide in ogni caso in camera di consiglio la sezione istruttoria competente.

Contro le ordinanze emesse dalla sezione istruttoria ai sensi del comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione ».

ART. 10.

1. L'ultimo comma dell'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento può essere emesso dal tribunale su richiesta del pretore, del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, ordine o mandato di cattura se risultano elementi che autorizzano la cattura ».

ART. 11.

1. L'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — (*Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero e del pretore; mandati d'arresto del giudice istruttore*). — Prima di ordinare la revoca del mandato o dell'ordine di cattura il tribunale deve sentire il pubblico ministero o il pretore competente.

Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza può, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, richiedere anche oralmente il mandato di arresto al tribunale. Questo ultimo può poi convertirlo, ove ne ricorrano i presupposti, sentito il pubblico ministero, in mandato di cattura ».

ART. 12.

1. L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — (*Impugnabilità delle ordinanze del tribunale*). — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi previsti dalla legge.

Se il tribunale non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Sull'appello decide in ogni caso in camera di consiglio la sezione istruttoria competente.

Contro le ordinanze emesse dalla sezione istruttoria ai sensi del terzo comma possono proporre ricorso per Cassazione

il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore ».

ART. 13.

1. Gli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero deve immediatamente ordinare la scarcerazione se ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo precedente ».

ART. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato ed ai confronti dello stesso con altri imputati o con testi ».

ART. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il pubblico ministero, se non deve ordinare la liberazione deve chiedere entro ventiquattro ore la convalida dell'arresto al tribunale, al quale entro lo stesso termine rimette il verbale. Il tribunale, nel termine di cui all'articolo 238, quarto comma, può disporre la convalida ed il mantenimento della custodia in carcere. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 246 ».

ART. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice ove ritenga di dover disporre con l'ordinanza di rinvio a giudizio la cattura dell'imputato, o sia la legge ad imporre tale cattura e l'imputato non sia già detenuto per il reato per cui si procede, chiede autorizzazione ad emettere il mandato al tribunale al quale rimette gli atti. Il tribunale decide entro dieci giorni autorizzando o meno il giudice istruttore ad emettere, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, mandato di cattura ».

ART. 18.

1. L'articolo 393 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 393. — (*Ordini di cattura emessi dal tribunale, ordini d'accompagnamento e di comparizione emessi dal pubblico ministero; conversione degli ordini di accompagnamento e di comparizione in mandati di cattura*). — Quando la legge lo prescrive o lo consente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale chiedono al tribunale l'emissione di ordine di cattura.

Per l'interrogatorio dell'imputato, quando non è stato emesso ordine di cattura, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette ordine di comparizione o di accompagnamento, attenendosi alle norme stabilite per il relativo mandato. L'ordine di comparizione o di accompagnamento può essere convertito dal tribunale su richiesta del procuratore della Repubblica o del procuratore generale in ordine di cattura quando ricorrono le condizioni indicate all'ultimo comma dell'articolo 261.

L'uno e l'altro ordine sono dati con le forme stabilite nell'articolo 264, sostituito al giudice il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, e al

cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'articolo 266 ».

ART. 19.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 375, chiede al tribunale la emissione di ordine di cattura a carico dell'imputato. Il tribunale decide entro il termine di giorni cinque ».